Corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento

L'attività del Gestore della Crisi nella liquidazione controllata.

Fase di verifica dei crediti

AVV. ROBERTO LUPONE
Avvocato in Milano
Gestore della crisi OCC

19 luglio 2022

ATTIVITÀ DEL GESTORE NELLA L.C.

- Assistenza al debitore nella redazione del ricorso (art. 269 c.1 CCII)
- Comunicazione dell'incarico agli uffici fiscali presso gli enti locali (art. 269 c. 3 CCII)
- Predisposizione della relazione (art. 269 c.2 CCII)
- (eventuale) attestazione su assenza utilità in caso di L.C. chiesta dal creditore (art.268 c. 3 CCII)

ATTIVITÀ DEL GESTORE NELLA L.C.

Il contenuto della relazione

Art. 14 ter L. 3/12 e 269 c. 2 CCII a confronto

Art. 14 ter c. 3 L. 3/12

1. cause dell'indebitamento e diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
2. ragioni incapacità di adempiere le obbligazioni;
3. resoconto su solvibilità negli ultimi cinque anni;
4. esistenza atti del debitore impugnati dai creditori;
5. giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata.

Art. 269 C. 2 CCII

1. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
2. la descrizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

DALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO ALL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

DALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO ALL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

A) L'accettazione dell'incarico

- Verifica incompatibilità
- Predisposizione ed accettazione preventivo

B) La comunicazione ex art. 269 c. 3 CCII

Termine: 7gg dall'incarico (3gg ex L.3/12)

Es: debitore residente a Milano

- "Agenzia delle Entrate Riscossione" – Direzione Regionale Lombardia
- "Agenzia delle Entrate" – Direzione Regionale Lombardia e Direzione Provinciale di Milano
- Regione Lombardia
- Comune di Milano
- INPS e INAIL (non richiesto dalla norma)

DALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO ALL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

C) Verifiche basiche del gestore

- Competenza territoriale del Tribunale (art. 27 CCII);
- Assoggettabilità del debitore alla Liquidazione Controllata (art. 2 comma 1 lett. c CCII);
- Sussistenza stato di crisi e di insolvenza (art. 2 comma 1 lett. a – b CCII)

Art. 270 c. 2 lett. b CCII

Se la domanda è presentata dal debitore, il Gestore della Crisi viene nominato Liquidatore (tranne che sussistano giustificati motivi).

DALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO ALL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

D) Attività del gestore funzionali alla relazione

- Incontri con il debitore
- Richiesta documenti
- Accesso banche dati (istanza di autorizzazione?)
- Richieste di visibilità fascicoli esecuzione
- Ricostruzione attivo, passivo (circolarizzazione) e situazione reddituale del debitore e della sua famiglia

CHECK LIST DOCUMENTI

- ✓ Documenti anagrafici (residenza – stato di famiglia)
- ✓ Certificati tribunale (assenza/presenza esecuzioni, penali)
- ✓ Visure catastali/ACI/PRA/Reg. Imprese etc.
- ✓ Banca d'Italia, CRIF
- ✓ Documentazione bancaria ultimi cinque anni
- ✓ Contratto di lavoro e cedolini

CHECK LIST DOCUMENTI

- ✓ Contratto di locazione
- ✓ Atti provenienza immobili
- ✓ Dichiarazione redditi
- ✓ Elenco cause attive e passive con eventuali atti
- ✓ Elenco spese mantenimento famiglia
- ✓ Elenco contratti non ancora eseguiti (cfr. art. 270 c. 6 CCII)

RICOSTRUZIONE ATTIVO

- Reddito lavoro dipendente/ pensione
- Immobili
- Mobili registrati
- Mobili e arredi (inventario)
- Cassa e banca (carte prepagate, libretti postali e vaglia)
- Esecuzioni in corso (mobili, immobili e crediti)

RICOSTRUZIONE PASSIVO

- Banche/società finanziarie
- Erario
- INPS
- INAIL
- condominio
- locatore
- Fornitori dell’impresa cessata
- Professionisti

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA

Entrate

Es: lavoro dipendente debitore e familiari/trattamenti pensionistici/ crediti alimentari/altre entrate

Uscite

Es: spese di mantenimento, obblighi alimentari

RICOSTRUZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Presa di posizione anticipata (facoltativa) sulla responsabilità del debitore nella causazione della situazione di sovraindebitamento (dolo, colpa grave o frode escludono l'esdebitazione, art. 282 c.2 CCII)

L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE – tre pillole

1. Fase della verifica dei crediti (domande tardive)
2. Istanze del debitore
3. Subentro nei contratti ineseguiti (art. 270 c. 6 CCII)

FORMAZIONE DEL PASSIVO

- Aggiornamento elenco creditori a cura del liquidatore (30 gg. dalla sentenza) (art. 272 c. 1 CCII)
- Notifica sentenza ai creditori (a cura del liquidatore) art. 270 comma 4 CCII
- Termine perentorio 60 gg per presentazione insinuazioni al passivo (sentenza di apertura L.C., art. 270 comma 2 lett. d CCII)

FORMAZIONE DEL PASSIVO

- Predisposizione progetto di stato passivo (a cura del liquidatore che lo comunica via pec agli interessati) – termine di 15 gg per osservazioni (art. 273 CCII)
- Ulteriori 15 gg per accogliere/rimettere al G.D. per la decisione
- Termine per presentazione tardive (60 gg. dalla cessazione della causa che ha impedito il deposito tempestivo)

Riferimenti

AVV. ROBERTO LUPONE
R&A Studio Legale Associato
r.a@reaius.it